

R.G. 2742/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso
depositato in via telematica in data 20 marzo 2020

da

domiciliati elettivamente
che li rappresenta e difende, unitamente presso lo studio dell'Avv.
al ricorso introduttivo; per procura in margine

ricorrente

contro

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in Milano, C.so Venezia, n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Maddalena Boffoli, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di
costituzione;

convenuto

e contro

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in presso lo studio
che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di
costituzione;

convenuto

e contro

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall per procura allegata alla memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: lavoro informale, appalto illecito, licenziamento individuale
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER I RICORRENTI:



- 1) accertare e dichiarare che _____ integrano un unico indistinto soggetto giuridico diretto dai Sig.ri
- 2) accertare e dichiarare la natura illecita dell'appalto intercorso tra _____ nel periodo oggetto di causa;
- 3) accertare e dichiarare il diritto del Sig. _____ di essere considerato dipendente a tempo pieno ed indeterminato di _____ (od in subordine _____) con diritto all'inquadramento nel livello 1 (od in subordine 2) del CCNL trasporto e spedizioni merci, dal 1° aprile 2017 al 28 febbraio 2018;
- 4) accertare e dichiarare il diritto del Sig. _____ al pagamento da parte di _____ (od in subordine da parte di _____) ed in solido ex art. 29 Dlgs. 276/2003 da parte di _____ delle differenze di retribuzione maturate dal 1 aprile 2017 al 28 febbraio 2018 nella misura meglio identificata nel paragrafo A della parte in diritto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- 5) accertare e dichiarare il diritto del Sig. _____ di essere considerato dipendente a tempo pieno ed indeterminato di _____ con diritto all'inquadramento nel livello 1 (od in subordine 2) del CCNL trasporto e spedizioni merci dal 1 marzo 2018 al 30 marzo 2019;
- 6) accertare e dichiarare il diritto del Sig. _____ al pagamento da parte di _____ delle differenze di retribuzione maturate dal 1 marzo 2018 al 30 marzo 2019 meglio identificate nel paragrafo A della parte in diritto del presente ricorso;
- 7) accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri _____ di essere considerati dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di _____ con diritto all'inquadramento nel livello 3 (od in subordine 4 od in ulteriore subordine 5°) del CCNL trasporto e spedizioni merci, a decorrere dal 9 giugno 2017 o dalla successiva data ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
- 8) accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri _____ al pagamento da parte di _____ (od in subordine – appalto lecito - da parte di _____) in solido ex art. 29 Dlgs. 276/2003 da parte di _____ delle differenze di retribuzione maturate dal 9 giugno 2017 al 26 novembre 2019 meglio identificate nel paragrafo B della parte in diritto del presente ricorso;
- 9) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento verbale irrogato nei confronti del Sig. _____ da parte di _____ in data 28 febbraio 2018;
- 10) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento verbale irrogato nei confronti del Sig. _____ da parte di _____ in data 30 marzo 2019;
- 11) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento irrogato da _____ (od in subordine _____) nei confronti dei Sig.ri _____ in data 26 novembre 2019;
- 12) accertare e dichiarare la natura ingiuriosa dei suddetti licenziamenti ed il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno morale ed alla immagine professionale dai medesimi subito in conseguenza degli stessi;



conseguentemente

13) condannare

(od in subordine

ed in solido ex art. 29 Dlgs 276/2003 per il periodo da aprile 2017 a febbraio 2018) al pagamento nei confronti del Sig. delle differenze retributive rispettivamente maturate nei confronti dei suddetti soggetti come quantificate nel precedente paragrafo A, oppure pari alle diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal di del dovuto al saldo e condannare le medesime società al versamento dei pertinenti contributi omessi nei confronti dell'

14) condannare

(od in subordine

ed in solido ex art. 29 Dlgs 276/2003) al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro pari alle somme individuate nel precedente paragrafo B, oppure pari alle diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal di del dovuto al saldo;

15) condannare

, in persona del legale rappresentante pro tempore alla immediata reintegrazione ex art. 18 St. Lav. del Sig. , nonché al risarcimento del danno da quantificarsi al tallone mensile di € 2.500,29 (o pari al diverso tallone ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione;

16) condannare

in persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione ex art. 18 St. Lav. del Sig. nonché al risarcimento del danno sempre ai sensi dell'art. 18 St. Lav. da quantificarsi al tallone mensile di € 5.000,00 (o pari al diverso tallone ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione;

17) condannare

. (od in subordine in persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione ex art. 18 St. Lav. dei nonché al risarcimento del danno da quantificarsi al tallone mensile di Euro 2.007,20 (o pari al diverso tallone ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;

17 bis) in via subordinata rispetto alla domanda n. 11 e alle domande da 13 a 17, accertare la attuale persistenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti e condannare alla riammissione al lavoro dei tre ricorrenti e al pagamento della retribuzione maturata e non riscossa a decorrere dall'ultimo giorno di prestazione dei medesimi;

18) condannare

in subordine

in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti dei tre ricorrenti dell'importo di Euro 6.000,00 cadauno (o pari al diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento del danno morale ed all'immagine professionale subito in ragione della natura ingiuriosa del licenziamento irrogato nei confronti di ciascuno di essi.



19) in ogni caso, condannare le società convenute, in solido tra loro o ciascuna in proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze del presente giudizio.

PER IL CONVENUTO

- 1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente sig. _____ dal formulare domande sull'accertamento di natura subordinata dei rapporti in capo a _____ per presunti appalti non genuini e relative domande economiche nei confronti di _____ per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle avverse domande del Sig. _____ ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- 3) in via principale e nel merito: rigettare le avverse domande formulate in via principale nei confronti di _____ in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
- 4) accertare e dichiarare le eventuali differenze retributive rispetto alle quali sia applicabile la solidarietà passiva ex art. 29 d.lgs. 276/2003 riducendo comunque gli importi richiesti dai ricorrenti, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- 5) in ogni caso: accertare e dichiarare che _____ sia tenuta indenne e manlevata da _____ dal pagamento e/o versamento di qualsivoglia importo in favore dei ricorrenti per i motivi meglio esposti in narrativa.
- 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari; con espressa richiesta, ex art. 89 c.p.c., di emissione di ordinanza che disponga la cancellazione della seguente frase APPOSTA DOPO LA CITAZIONE DI GIURISPRUDENZA SUL DELITTO DI ESTORSIONE, di cui alla pagina 38 del ricorso : *“ndr nel nostro caso la minaccia non è stata larvata ma ripetuta costantemente tutti i giorni per circa 30 giorni a ciascun lavoratore”*.

PER IL CONVENUTO

- 1) in via preliminare per
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o inaccogliabilità delle domande proposte dal sig. _____ nei confronti di _____ per aver rassegnato le dimissioni e non aver tenuto conto della scadenza naturale prevista nel contratto *inter partes*, vista anche l'intervenuta decadenza ex art. 32, IV comma, Legge 183/2010 in relazione alle rivendicate tipologie interpositorie e, per l'effetto, respingere il ricorso introduttivo per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- 2) in via preliminare per
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 32, IV comma, Legge 183/2010 dei ricorrenti sigg.ri _____ dai diritti fatti valere nei confronti di _____ e, per l'effetto, respingere il ricorso introduttivo per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;



- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva dei rapporti con i sigg.ri _____ in capo ad _____ rispetto alle domande proposte dai ricorrenti per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;

3) nel merito per tutti: previa ogni declaratoria del caso anche in via incidentale, accertare e dichiarare, la genericità ed indeterminatezza delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, l'erronea ed incompleta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondano le domande formulate, l'erroneità e/o la genericità e/o l'indeterminatezza dei conteggi prodotti, privi di specifica legenda circa i criteri utilizzati per la loro elaborazione, respingere tutte le domande formulate nei confronti della resistente da parte dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova;

4) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge.

PER IL CONVENUTO

1) previa ogni declaratoria del caso anche in via incidentale, accertata occorrendo (i) la genericità ed indeterminatezza delle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, (ii) l'erronea ed incompleta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondano le domande spiegate *ex art.* 414, nn. 4 e 5, cpc, (iii) l'erroneità e/o la genericità e/o l'indeterminatezza dei conteggi prodotti, privi di specifica legenda circa i criteri utilizzati per la loro elaborazione, respingere tutte le domande formulate nei confronti della resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova; in ogni caso con vittoria di spese e competenze come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 20 marzo 2020, _____ ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di _____.

Le vicende dei tre ricorrenti venivano ricostruite separatamente nel ricorso.

Quanto al ricorrente _____ egli riferiva di aver svolto in favore di _____ dal 1° aprile 2017 al 28 febbraio 2018, la mansione *in nero* di impiegato addetto alla gestione delle relazioni sindacali e del personale presso il centro logistico di Pregnana Milanese. In tale periodo egli aveva curato le relazioni tra la committente _____ l'appaltatrice _____ e i suoi soci lavoratori, parti coinvolte in una complessa vicenda di conflitti sindacali e in un licenziamento collettivo. Ultimata tale attività, _____ riferiva di essere stato coinvolto nel cambio di appalto e di aver curato le relazioni commerciali e sindacali con la nuova appaltatrice _____ di febbraio 2018,

_____ era stato licenziato verbalmente per fatti concludenti. Nell'ambito di questo appalto riferiva di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario, lavorando talvolta dalle 7 del mattino alle 22 alla sera: nel mese di aprile 2017 e dal settembre 2017 al 28



febbraio 2018 avrebbe svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, a tempo pieno, dalle ore 8 alle ore 17, con un'ora di pausa, mentre dal mese di maggio 2017 all'agosto 2017 avrebbe svolto la propria attività lavorativa dalle ore 7/8 alle ore 20/22, per almeno 12 ore di lavoro al giorno e 60 ore di lavoro settimanali.

poi di aver rivestito per conto di _____ per il periodo di tempo intercorrente fra marzo 2018 e il marzo 2019, il ruolo di *addetto alla gestione delle relazioni sindacali*. Rilevava di essere stato assunto per sole 10 ore di lavoro alle dipendenze di _____ (asseritamente mera prosecuzione di _____ che il compenso pattuito fosse di € 1.500,00. A fine marzo 2019 avrebbe subito un nuovo licenziamento verbale e per fatti concludenti.

Quanto agli altri due ricorrenti, _____ essi rilevavano di essere stati assunti da _____ in data 9 giugno 2017 e di essere stati alle dipendenze di tale società fino al licenziamento collettivo loro intimato in data 26 novembre 2019. Essi avevano svolto la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto in favore di _____ presso il magazzino di Pregnana Milanese; entrambi riferivano di aver svolto la mansione di *impiegato addetto alla bollettazione*.

Inoltre rilevavano di aver svolto attività riconducibili a un diverso livello di inquadramento rispetto a quello riconosciuto contrattualmente e di aver svolto orari di lavoro maggiori rispetto a quelli risultanti nelle buste paga e remunerati dalla datrice di lavoro, nonché di aver prestato la propria attività lavorativa sotto la direzione tecnica e gerarchica del personale di _____ e non anche di quello di _____ mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività lavorativa appartenevano invero a _____

I due ricorrenti erano stati licenziati da _____ in data 26 novembre 2019 a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.

I ricorrenti evidenziavano che già nel luglio 2019 _____ aveva avviato una procedura di licenziamento riguardante il proprio personale di Pregnana Milanese e con accordo datato 31 luglio 2019 _____ avrebbe pattuito con le organizzazioni sindacali l'erogazione di un incentivo all'esodo di 14 mensilità in favore dei propri dipendenti. La crisi di _____ si era ripercossa anche su _____ che, in ragione della risoluzione parziale dell'appalto, si era vista costretta, a propria volta, ad avviare la procedura di licenziamento che aveva coinvolto anche gli odierni ricorrenti.

_____ configuravano un medesimo soggetto giuridico ed un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici.

Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti proponevano le domande sopra riportate.

Si costituiva _____ chiedendo il rigetto del ricorso. La società riferiva che tra i ricorrenti e la convenuta non era mai sussistita alcuna subordinazione e neppure un rapporto di mera collaborazione di natura autonoma. La società chiedeva la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso.



Eccepire la prescrizione e la decadenza di dall'azione di accertamento dell'appalto illecito di manodopera nei confronti di In ogni caso, l'appalto doveva intendersi genuino. Le domande intese all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di con erano infondate e financo temerarie, in forza della documentazione prodotta dai ricorrenti medesimi. Anche per quanto riguardava ed le domande dovevano intendersi infondate e pretestuose.

Si costituiva eccependo la decadenza nei suoi confronti ex art. 32, comma 4, legge 4 novembre 2010 n. 183. , in particolare, aveva operato come consulente di ddetto alle relazioni sindacali. aveva poi formalizzato con un contratto di lavoro a tempo determinato dal 3 settembre 2018 al 2 marzo 2019, per 10 ore settimanali. Il rapporto si era concluso per dimissioni volontarie del lavoratore 14 gennaio 2019. Non c'era quindi alcun licenziamento verbale ma solo le dimissioni, le quali non erano state impugnate.

Peraltro, erano entità completamente separate. Tutte le domande svolte dalle parti ricorrenti dovevano pertanto essere rigettate

Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La società riteneva che la ricostruzione operata nel ricorso fosse totalmente divergente dalla verità. eva svolto attività di consulenza per la società convenuta non solo in relazione all'appalto con ma anche relazione ad altri appalti, circostanza che era stata accuratamente nascosta da parte ricorrente.

erano stati assunti dalla società convenuta in quanto conoscenti di ma si erano rivelati inadatti in quanto non avevano esperienza nel settore della logistica.

Peraltro, la convenuta riteneva che fossero entità completamente separate.

Nel corso dell'udienza del 18 dicembre 2020, la difesa dei ricorrenti procedeva ad integrare il proprio *petitum* con la domanda riportata *supra*, al n. 17 *bis*, con riferimento alle novità legislative contenute nell'art. 80-*bis* introdotto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, secondo cui "*Il secondo periodo del comma 3, dell'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento*".

Ammessa dal Tribunale tale integrazione ed omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, alla successiva udienza del 12 febbraio 2021, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Nel corso dell'udienza di discussione, il Difensore di _____ ha fatto mettere a verbale la circostanza del decesso del ricorrente _____ ragione per la quale le parti convenute hanno chiesto l'interruzione del giudizio. Tuttavia, il Difensore di _____ non ha ritenuto di dichiarare formalmente la circostanza, nella forma prescritta dall'art. 300 c.p.c. E' dato giuridico mai contraddetto in giurisprudenza che l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte *costituita a mezzo di procuratore* si verifichi solo nel momento in cui l'evento è *dichiarato dall'avvocato*. Quest'ultimo *non è tenuto a fare tale dichiarazione* (v. Cass. 204/1987, per la quale la dichiarazione «non integra un dovere, bensì un diritto potestativo processuale del procuratore costituito», come giustamente riferito dalla Difesa di _____). Né egli è vincolato ad alcun termine per farla, poiché la legge gli attribuisce il potere, come *dominus* della lite, di valutare l'opportunità di portare o no alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell'evento idoneo a produrre l'interruzione del processo; sicché fino a quando l'evento non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato, consentendo eccezionalmente la legge che il procuratore continui a svolgere il suo mandato anche se la parte che glielo aveva conferito sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace. Dunque, l'art. 300 c.p.c. collega gli effetti processuali della morte o sopravvenuta incapacità della parte costituita a discrezionali valutazioni di mera opportunità rimesse in via esclusiva al Difensore. La mancata formale dichiarazione dell'Avv. _____ non determina quindi in alcun modo la necessità di interruzione del procedimento.

2. _____ chiede, in via preliminare e processuale, *ex art. 89 c.p.c.*, la cancellazione della seguente frase apposta dai ricorrenti dopo la citazione di giurisprudenza sul delitto di estorsione, alla pag. 38 del ricorso : *“ndr nel nostro caso la minaccia non è stata larvata ma ripetuta costantemente tutti i giorni per circa 30 giorni a ciascun lavoratore”*. L'espressione impiegata non pare costituire una violazione della disposizione processuale citata, visto che, per quanto ponderoso possa essere il rilievo giuridico dell'affermazione, il suo uso si giustifica in ragione dell'esercizio della difesa e non eccede rispetto ad esso.

3. Il ricorso di _____ va rigettato. La prima domanda dei ricorrenti consiste nel chiedere la declaratoria che _____ integrano un *unico soggetto giuridico* diretto dai Sig.ri _____ A sostegno di tale domanda, i ricorrenti affermano che _____ sono dotati degli stessi mezzi, stessa sede operativa effettiva, stesso telefono e stessa attività produttiva, stessi appalti (quelli con _____ in buona parte stessi



dipendenti (il Sig. _____ ed i lavoratori licenziati da _____ e riassunti da _____ stessa direzione nella persona del Sig. _____ amministratore unico di entrambe e del suo socio occulto Sig. _____, occ. 51, 52 e 53 e doc. 4 fasc. ric.). L'allegazione è manifestamente insufficiente.

Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori; trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107; Cass., sez. lav., 26 agosto 2016, n. 17368)

Chi svolge tale domanda, quindi, deve provare non solo l'*identità della struttura organizzativa soggettiva*, ma anche la *non distinzione tra le due strutture produttive e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente* (così App. Milano, 9 febbraio 2004, in *Riv. critica dir. lav.*, 2004, 63).

L'allegazione del ricorso è, pertanto, del tutto insufficiente a ritenere che le due convenute siano un unico soggetto giuridico: manca l'allegazione riguardante l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società; manca la dimostrazione della preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale.

Dunque, le domande che presuppongono tale unicità vanno rigettate: nn. 1) la 3) (con riferimento al gruppo _____ 4) (con riferimento al gruppo _____, 5), 6), 8) (con riferimento al gruppo _____ 10), 13) (con riferimento al gruppo _____, 14) (con riferimento al gruppo _____ 16), 17) (con riferimento al gruppo _____ 18) (con riferimento al gruppo _____)

4. Chiedono inoltre i ricorrenti di accertare la natura illecita dell'appalto intercorso tra _____ nel periodo oggetto di causa.



s.p.a. eccepisce la decadenza dalla domanda di
ex art. 32, comma 4, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183.

L'eccezione di [redacted] è fondata.

[redacted] non ha impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla citata norma, che estende le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 a tale fattispecie: "*d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.*"

E' lo stesso ricorso a descrivere la situazione in fatto come segue: secondo l'allegazione, attività lavorativa informale (in nero) per dal 1° aprile 2017 al 28 febbraio 2018 (pag. 2; pagg. 26 e segg.); viene "licenziato alla fine di febbraio 2018" (pag. 9).

[redacted] pugna tale interruzione del rapporto asseritamente lavorativo il 2 settembre 2019 (doc. 6 fasc. ric.). Si è ben oltre i sessanta giorni voluti dalla norma citata.

Egli è pertanto decaduto da ogni azione al riguardo, incluse le domande relative al rapporto "in nero" (poiché avente un preteso licenziamento ben localizzato nel tempo), le domande economiche e risarcitorie che presuppongono l'accertamento del rapporto subordinato con un soggetto terzo oppure l'asserito appalto illecito: 2) (con riferimento ad [redacted] (con riferimento a [redacted] 9), 11) (con riferimento a [redacted], 12) (con riferimento al licenziamento di [redacted] 3) (con riferimento a [redacted] 14) (con riferimento a [redacted], 15), 17 bis (con riferimento a [redacted] 18) (con riferimento a [redacted]

In ogni caso va rilevato che sussistono ampie perplessità *nel merito* della pretesa di [redacted] visto non solo che egli stesso si accredita come consulente esperto nella gestione delle relazioni sindacali, titolare dell'impresa individuale [redacted], ma compare in detta veste negli accordi transattivi che contribuisce a far concludere (doc. 5.2 fasc. [redacted], e non pare lavorare "in esclusiva" (come richiederebbe un rapporto di lavoro), come fanno prova le note manoscritte sui rimborsi spese che egli chiede a [redacted] ma che alludono a spese di *altri suoi clienti* (come [redacted] doc. 5.1 fasc.

Non migliora la plausibilità della tesi della ricorrente il fatto che egli, con missiva del 2 settembre 2019 (doc. 6 fasc. ric.) chieda di essere riconosciuto dipendente non solo delle società qui convenute ma anche di *altre società* (quali [redacted] poi non evocate nel presente giudizio.

5. [redacted] chiedono, dal canto loro, la declaratoria della natura illecita dell'appalto intercorso tra [redacted] al fine di vedersi riconosciuti come lavoratori di [redacted]



La loro domanda va rigettata.

Risulta per via documentale che
dipendenti di

fossoro

Le *mail* prodotte dai ricorrenti e richiamate nel ricorso (pp. 12 e segg.), per quanto possano essere lette ed interpretate in modo benevolo nei confronti dei due ricorrenti, non paiono dimostrare un rapporto di eterodirezione con

Al contrario, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso si ricava che s.p.a. assume i due ricorrenti il 9 giugno 2017 con sede di lavoro a

in qualità di operai (docc. 11 e 13 fasc. ric.) e paga loro la retribuzione (docc. 15 e 16 fasc. ric.).

La gestione delle ferie e dei permessi pare appannaggio di (docc. 34, 39, 40 e 41 fasc. ric.). Anche in presenza di lamentele dei due lavoratori circa i periodi di ferie, esse sono rivolte a (docc. 38, 39 e 40 fasc. ric.).

sono licenziati da all'esito di una procedura di licenziamento collettivo (doc. 42 fasc. ric.).

Di fronte a questi dati, le osservazioni rese dai due lavoratori nell'ambito del ricorso, circa la rendicontazione e la fatturazione da paiono del tutto secondarie e comunque non in grado di sostenere la conclusione auspicata dai ricorrenti.

Vanno quindi rigettate le domande sopra individuate ai nn. 7) e 8) (con riferimento a

6.

chiedono di accertare la

nullità/illegittimità del licenziamento loro irrogato

Il presupposto della domanda è la *natura illecita dell'appalto*, da cui deriverebbe, ex art. 38, comma 3, D.lgs. 81/2015, la diretta imputabilità a dell'atto di gestione del rapporto consistito nel licenziamento irrogato nei confronti dei due odierni ricorrenti con lettera consegnata in data 26 novembre 2019 (ricorso, p. 33).

Oltre a quanto riferito al § 5, di per sé qui rilevante, va aggiunto che la natura illecita dell'appalto non può farsi derivare, come pretenderebbero i due ricorrenti, dal fatto che l'attività di bollettazione (oggetto dell'appalto) venisse retribuita secondo le "ore di lavoro" "in economia" (doc. 3 e 8 fasc. ric.) a differenza di quanto accadeva per l'attività di movimentazione merci che, invece, si rifaceva al peso dei colli movimentati su base giornaliera.

Inoltre, il requisito dell'autonomia organizzativa (contestato dai ricorrenti) deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente *nel lavoro*, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (così Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n.14371 in motivazione), cosa che non risulta negabile per



L'aver escluso la natura illecita dell'appalto conduce senza difficoltà a ritenere infondata anche queste domande: nn. 11) e 12) (con riferimento a
eo), 17).

7. Quanto alle differenze retributive, relative alle sole posizioni di
e di (per si è già valutata la
questione per implicito nei §§ 3 e 4), va considerata l'eccezione di
Il CCNL prodotto dai ricorrenti (docc. 44 e 45 fasc. ric.) non pare essere il CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 1° agosto 2013 applicato dalla datrice di
lavoro (doc. 20 fasc.
Si tratta di un CCNL sottoscritto dalla sola organizzazione datoriale *Confetra*, ma di cui
non è data prova dell'appartenenza d' la stessa, e neppure dell'applicazione ai
rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Con il che mancano le basi in fatto per procedere oltre per le domande *sub* 14) e 17).

8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia
e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 3.000,00 per ciascun
convenuto, oltre oneri di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **rigetta** il ricorso di

2) **condanna** le parti soccombenti

alla rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio dei tre
convenuti, liquidate in complessivi € 3000,00 per ciascuno dei convenuti medesimi,
oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e
c.u., ove versato.

Così deciso il 12 febbraio 2021.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

